ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 4-bis

L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del genio civile competente per territorio ed un rappresentante dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio.

Versione in vigore dal 1 agosto 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-4-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it